



Il Modello Organizzativo (MOG) di SVILUPPO PMI esimente ai sensi dell'ex Decreto amministrativo 8 giugno 2001 n. 231 e ssmmii.

PARTE SPECIALE

Rev. 01 approvata il 28 giugno 2021



Indice

Premessa	4
1. PARTE SPECIALE: REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	8
1.1 Premessa	8
1.2 Aree/attività a rischio per l'Ente	11
1.3 Protocolli e misure preventive	14
2. PARTE SPECIALE: REATI INFORMATICI E RELATIVI AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	18
2.1 Premessa	18
2.2 Aree/attività a rischio per l'Ente	19
2.3 Protocolli e misure preventive	19
3. PARTE SPECIALE: REATI CONTRO I DIRITTI DI AUTORE	20
3.1 Premessa	20
3.2 Aree/attività a rischio	20
3.3 Protocolli e misure preventive	21
4. PARTE SPECIALE: REATI per la violazione di norme antinfortunistiche	21
4.1 Premessa	21
4.2 Aree/attività a rischio per L'Ente e destinatari della parte speciale	22
4.3 Protocolli e misure preventive	22
5. PARTE SPECIALE: Reato relativo all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità Giudiziaria	24
5.1 Premessa	24
5.2 Aree/ attività a rischio per l'Ente	24
5.3 Protocolli e misure preventive	25
6. PARTE SPECIALE: REATI AMBIENTALI	25
6.1 Premessa	25
6.2 Aree/attività a rischio per l'Ente	25
6.3 Protocolli e misure preventive	26
7. PARTE SPECIALE: Reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto	27
7.1 Premessa	27
7.2 Aree/attività a rischio per Sviluppo PMI	27
7.3 Protocolli e misure preventive	27



8. PARTE SPECIALE: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio	27
8.1 Premessa	27
8.2 Aree/attività a rischio per Ente	28
8.3 Protocolli e misure preventive	29
9. PARTE SPECIALE: REATI PER RAZZISMO E XENOFOBIA	31
9.1 Premessa	31
9.2 Aree/attività a rischio per l'Ente	31
Le attività potenzialmente considerate a rischio quelle relative alla	31
gestione del personale interno,	31
quelle relative all'area assunzioni e selezione del personale.....	31
quelle relative all'area dei servizi al lavoro, apprendistati e tirocini	31
9.3 Protocolli e misure preventive	31



Premessa

Sulla base dell'allegato **Elenco reati presupposto** si evince che esistono fattispecie di rischi esistenti la cui incidenza si ritiene potenzialmente rilevante, ovvero per:

- Parte speciale 1 - **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
- Parte Speciale 2 - **Reati informatici**
- Parte Speciale 3 - **Reati contro il diritto d'autore**
- Parte Speciale 4 - **Reati per violazione di norme antinfortunistiche**
- Parte Speciale 5 - **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- Parte Speciale 6 - **Reati ambientali**
- Parte Speciale 7 - **Reati per l'utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto**
- Parte Speciale 8 - **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- Parte Speciale 9 - **Reati razzismo e xenofobia e discriminazione**
- **Parte Speciale 10 - Reati fiscali e tributari**
- **Parte Speciale 11- Tentativo**

Sulla base dell'analisi dei processi SVILUPPO PMI relativi sia alle attività formative che ai servizi al lavoro i reati presupposto da considerare nell'ambito del Modello sono:

- **reati contro la Pubblica Amministrazione**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle collegate alla progettazione e all'erogazione di servizi formativi e servizi al lavoro, compresi tutti i processi relativi alla gestione della documentazione, alla gestione dei finanziamenti, alla valutazione e competenza del personale, alla gestione della contrattualistica pubblica e privata, alla gestione della contabilità e degli adempimenti normativi, alla rendicontazione delle spese, al controllo di gestione

- **reati informatici e trattamento illecito di dati**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle collegate all'inserimento e conservazione dati relativi all'erogazione di servizi formativi e al lavoro finanziati (inserimento dati finanziamento, finanziamento in conformità legislazione applicabile, rating, gestione dati personali e sensibili ecc.), inserimento e conservazione dati relativi al processo di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, gestione della produzione documenti per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione (ad es. falsi documenti per la partecipazione a gare), utilizzo



del sistema informativo per le attività di erogazione dei servizi di orientamento, formativi e al lavoro (password, programmi, software, siti internet, posta elettronica).

- **reati contro il diritto d'autore**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle collegate all'utilizzo di bibliografia, del sistema informativo, della rete internet, e della posta elettronica: per la preparazione e l'erogazione di servizi di formativi e al lavoro finanziati (preparazione delle lezioni, testi audio video per lezioni, lezioni in aule informatiche ecc.); e quelle collegate all'utilizzo di programmi informatici senza licenza.

- **reati per violazione di norme antinfortunistiche**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle collegate alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro quali: individuazione delle misure di prevenzione e protezione; attuazione delle misure di prevenzione e protezione, formazione del personale in materia di sicurezza, valutazione dei rischi e prevenzione infortuni.

- **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle collegate alla gestione dei rapporti con il personale e con gli Enti pubblici e istituzionali, e con l'Autorità Giudiziaria. La fattispecie di reato consiste nell'indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **reati ambientali**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle collegate allo smaltimento di rifiuti. E' escluso un rischio relativo allo smaltimento di rifiuti diversi da quelli ordinari, in quanto Sviluppo PMI non tratta nell'ambito delle proprie attività, formative e di laboratorio, rifiuti speciali (quali oli, vernici ecc.). Con riferimento ai toner delle stampanti, Sviluppo PMI ha aderito alla proposta del fornitore che provvede pertanto allo smaltimento degli stessi ai sensi delle normative vigenti.

- **reati per l'utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle collegate all'erogazione di servizi formativi, nello specifico, la sottoscrizione di contratti



con docenti, quelle relative all'area assunzioni e selezione personale, e quelle relative all'area dei servizi al lavoro, apprendistato e tirocini.

- **reati aventi ad oggetto ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra la società e soggetti terzi.

- **reati contro razzismo e xenofobia**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati sono quelle relative alla gestione del personale interno, all'erogazione di servizi formativi, in specie, la sottoscrizione di contratti con docenti, quelle relative all'area assunzioni e selezione del personale, e quelle relative all'area dei servizi al lavoro, apprendistato e tirocini

- **reati fiscali e tributari**

Le attività aziendali da prendere in esame ai fini della prevenzione della commissione di tali reati riguardano le attività sensibili e a rischio, i principi di comportamento e di attuazione dei processi fiscali e di incasso/pagamento e che tutti i destinatari del presente modello devono adottare al fine di prevenire il verificarsi di reati specifici. L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare quali attività sensibili nel cui ambito astrattamente potrebbero realizzarsi le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Ivo 231/2001 (reati societari con specifico richiamo agli articoli del codice civile) e 25 quinquedecies tra cui la gestione della contabilità, rapporto con enti pubblici, la predisposizione di bilanci, delle relazioni e delle comunicazioni sociali previste dalla legge, gestione e controllo dei pagamenti e degli incassi e dei flussi di cassa, gestione dei rapporti con i soci, con il CdA e con tutti gli organi amministrativi, operazioni sul capitale e gestione degli utili, comunicazione, svolgimento e verbalizzazione CdA.

1. PARTE SPECIALE: REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Premessa

I **soggetti** che svolgono **attività formativa in base a convenzioni con l'amministrazione pubblica**, sono soggetti alla **giurisdizione della Corte dei Conti**, in quanto **agenti contabili dello Stato** per effetto del maneggio di pubblico denaro. Ed **anche la persona fisica che materialmente** si inserisca in tale maneggio - quale **agente contabile di fatto** - diviene parimenti soggetto alla giurisdizione contabile.

Il presente paragrafo riguarda i principi di comportamento da adottare al fine di prevenire i **reati ai danni dello Stato** e **reati contro la Pubblica amministrazione** rispettivamente art. **24** e art. **25** d.lgs. n. 231/2001: è da ritenere che questa tipologia di illecito amministrativo, rappresenta l'area di maggior rischio per l'Agenzia Formativa.

In tal senso anche l'art. 7 del Regolamento (CE) n. 2988/1995 (sistema sanzionatorio bilancio comunitario) già prevede l'ipotesi di responsabilità amministrativa in capo a persone giuridiche, e pertanto si presta a



configurare un collegamento con la normativa in materia di responsabilità amministrativa di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001¹.

In sostanza l'Ente di formazione sembrerebbe esso stesso responsabile per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231, anche quando **il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (prevista e punita dall'articolo 640 bis c.p.), è posto in essere dalle figure apicali che hanno agito nell'interesse e a vantaggio dello stesso Ente facendogli ottenere contribuzioni da parte della Comunità, Stato e/o Regione.

In particolare, per l'applicazione della sanzione a carico della persona giuridica, dovrà essere verificato il presupposto oggettivo che il **reato sia stato commesso nell'interesse della società** da persone che agiscono al suo interno, con esclusione, quindi, dei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi, ovvero per condotte estranee alla politica di impresa (art. 5).

In applicazione delle suddette disposizioni normative alla fattispecie in esame, le figure apicali, rientrano tra i soggetti che il D.Lgs. n. 231 del 2001, all'articolo 5, definisce:

- a) "le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso"; o, in alternativa,
- b) "da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Per i **reati commessi dai vertici aziendali è ritenuta operante, quindi, una presunzione di rappresentatività della politica dell'ente**, superabile solo attraverso la prova della sussistenza di determinati requisiti concorrenti (reato commesso dal soggetto apicale mediante elusione fraudolenta di modelli organizzativi efficacemente attuati nonostante la sufficiente vigilanza di un autonomo organo di controllo) tassativamente previsti come significativi dell'estraneità dell'ente al reato (Relazione al D.Lgs. 231/2001, 3.4).

Quanto alla **sussistenza del requisito oggettivo dell'interesse e del vantaggio dell'ente**, condizione di applicabilità delle sanzioni, è innanzitutto necessario sottolineare che le Agenzie Formative sono organismi che "normalmente" beneficia di finanziamenti pubblici e la maggior parte delle proprie attività sono garantite da fondi pubblici.

Dunque, l'interesse della condotta fraudolenta, nel conseguire il contributo pubblico erogato utilizzato ad effettiva copertura di una serie di voci di spesa, attraverso la presentazione di documenti giustificativi, è quello di "realizzare" e portare a termine l'operazione al fine di farsi rimborsare **forfettariamente o analiticamente i costi non direttamente riconducibili all'operazione finanziata**.

¹ Tuttavia, ad una prima lettura, emergono problemi di applicabilità di detta disciplina nei confronti degli operatori della formazione professionale o dei beneficiari dei contributi del FSE, in ragione del fatto che la mancata attuazione della delega prevista dalla legge n. 526 del 1999 (Comunitaria '99) non ha costituito il presupposto del principio di tassatività, con la conseguente inapplicabilità del citato Decreto legislativo in tali ambiti.



I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ed applicabili sono:

Reati in tema di erogazioni pubbliche

- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Truffa aggravata ai danni dello Stato

- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica ai danni dello Stato

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Corruzione e concussione

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante **“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di “corruzione tra privati”.

In particolare, la Legge ha apportato alcune integrazioni al c.d. “catalogo dei reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti, ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e:

- all'art. 25, comma 3, viene inserito il richiamo al nuovo art. 319-*quater* codice penale;
- all'art. 25-*ter*, comma 1, viene aggiunta la lettera *s-bis*), che richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, nei casi di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2635 codice civile.

I reati introdotti nel D. Lgs. 231/2001 sono, dunque, i seguenti che di seguito si trascrivono integralmente:

1. Art. 319-quater c.p. “induzione indebita a dare o promettere utilità”: “1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.* 2. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*”.
2. Art. 2635 c.c. “corruzione tra privati”: “1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili*



societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

1.2 Aree/attività a rischio per l'Ente

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sono da considerarsi allo stesso modo a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Tenuto conto delle molteplicità dei rapporti che Sviluppo PMI intrattiene con Amministrazioni Pubbliche le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio sono state così individuate, così come già indicato in Parte Generale, in relazione a tutte le attività connesse alla progettazione, all'organizzazione e all'erogazione di servizi formativi e nonché servizi al lavoro, ivi compresi tutti i processi relativi alla gestione della documentazione, alla gestione dei finanziamenti, alla valutazione e competenza del personale, alla gestione della contrattualistica pubblica e privata, alla gestione della contabilità e degli adempimenti normativi, alla rendicontazione delle spese, al controllo di gestione.

In particolare:

- gestione amministrativa del personale;
- gestione contabilità e tributi (si pensi alle dichiarazioni fiscali e agli eventuali controlli sulla corretta tenuta delle scritture e sugli importi dei tributi) e degli adempimenti normativi;
- gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- controllo di gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici;
- gestione della documentazione, identificazione, rintracciabilità, conservazione,
- gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- gestione degli appalti, selezione e valutazione dei fornitori;



- gestione delle associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese e/o scopo, accordi di cooperazione, accordi di partenariato, dichiarazioni di intenti a costituirsi in ATI, ATS, RTI per la gestione di progetti e operazioni a rilevanza pubblica;
- percezione e utilizzazione di finanziamenti ed erogazioni pubbliche;
- rendicontazione delle spese;
- gestione di software della pubblica amministrazione.

In relazione alle aree di rischio diretto sopra individuate, vengono considerate a rischio particolarmente elevato:

In relazione ai reati in tema di erogazioni pubbliche/truffa aggravata ai danni dello Stato:

- processo di accreditamento in Regione;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della PA (Unione Europea, Regione Emilia Romagna e Provincia, Fondi Interprofessionali) e il loro concreto impiego.
- erogazione dei servizi formativi, di orientamento e al lavoro, finanziati dalla Pubblica amministrazione (Unione Europea, Regione Emilia Romagna e Provincia, Fondi Interprofessionali), con particolare riferimento alla raccolta delle candidature, verifica dei requisiti dei candidati, invio delle domande alla PA, attestazione delle attività effettuate e delle presenze, attestazione dei crediti/debiti formativi e delle competenze;
- gestione del processo di rendicontazione nei confronti della PA (Unione Europea, Regione Emilia Romagna e Provincia, Fondi Interprofessionali);
- gestione della produzione di documenti per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della PA (es. falsi documenti per partecipazione a gare);
- gestione degli appalti e dei contratti finanziati da Enti Pubblici;
- rendicontazione;

In relazione ai reati in tema di frode informatica ai danni dello Stato:

- gestione delle attività di invio della documentazione mediante il sistema telematico;

In relazione ai reati di Corruzione e Concussione:

- gestione delle visite ispettive effettuate da funzionari della Regione Emilia Romagna, della Provincia, dei Fondi Interprofessionali;
- gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza;
- gestione degli appalti e contratti finanziati da Enti Pubblici;
- gestione delle forniture da parte di Enti Pubblici;
- Gestione del processo di rendicontazione nei confronti della PA.

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta della Corruzione tra privati, costituiscono "attività e situazioni sensibili a rischio reato" della Società:

- Acquisizione nuova clientela /nuove forniture;



- Consolidamento della clientela già acquisita (rinnovo contrattuale);
- Atti di concorrenza sleale;
- Gestione e Selezione fornitori;
- Assunzione e Selezione Personale

1.3 Protocolli e misure preventive

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree a rischio

In relazione alle aree e attività sopra elencate, vengono definiti e individuati i seguenti protocolli atti a prevenire la verifica di reati. Vengono, inoltre, seguite le Linee Guida per gli organismi di formazione professionale e relativi Manuali operativi, di Regione e Provincia e degli altri enti erogatori di contributi, il tutto integrato da delibere di approvazione, dalle circolari di gestione e dalle delibere di accreditamento.

In relazione ai reati in tema di erogazioni pubbliche/truffa aggravata ai danni dello Stato:

- Esplicita indicazione in Codice Etico di specifiche regole di condotta nei confronti della PA, quali il divieto di presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e collaboratori esterni.
- Inserimento nei contratti con i fornitori e con i terzi di apposite clausole contrattuali, che definiscano esplicitamente il divieto di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) o di comportamenti che,



sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- Definizione del mansionario e della struttura organizzativa, con relative responsabilità per:
 - processo di accreditamento;
 - ottenimento autorizzazioni, licenze, permessi da parte della PA;
 - erogazione dei servizi, formativi e al lavoro; gestione del processo di rendicontazione;
 - gestione dei rapporti diretti con la PA;
- Coerenze tra le procure verso l'esterno e il sistema di responsabilità interne;
- Separazione funzionale tra chi gestisce l'erogazione dei servizi, chi predispone e approva la documentazione attestante lo stato di avanzamento/conclusione dell'attività
- Monitoraggio da parte dell'OdV (incontri verbalizzati) e da parte della Direzione Generale in ordine a:
 - contributi, sovvenzioni richiesti da SVILUPPO PMI
 - provvedimenti, attestazioni di regolarità di utilizzo contributi;
 - sovvenzioni e/o documentazione rilasciati dall'Ente che ha concesso il contributo/sovvenzione;
 - verbali di ispezione e ogni atto di accertamento da parte della PA, presso ogni luogo o sede in cui vengono svolte le attività che fruiscono di contributo, sovvenzioni, comprese quelle in regime di accreditamento;
 - gare d'appalto, procedure di affidamento ed istruttorie pubbliche in genere con specificazione della tipologia di procedura, atti di contestazione di presunta violazione di norme amministrative e/o penali per attività che fruiscono di contributi, sovvenzioni, comprese quelle in regime di accreditamento;
 - definizione e applicazione di prassi e regole condivise (Procedure inerenti analisi fabbisogni commerciale e progettazione e gestione servizi, monitoraggio, gestione approvvigionamenti, istruzioni operative), Linee Guida per gli organismi di formazione professionale e relativi Manuali operativi, di Regione e Provincia e degli



altri enti erogatori di contributi) e nel rispetto di quanto disposto dalla Giunta Regionale n. 1298/2015 e successive integrazioni e modifiche, relative a:

- presidio processi commerciale, progettazione, approvvigionamento, erogazione servizi e monitoraggio e direzionale (principali)
- presidio processi gestione risorse umane, strutture/infrastrutture (supporto).

In relazione ai reati in tema di frode informatica ai danni dello Stato:

- Definizione di un sistema di controlli interno che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della PA (Unione Europea, Regione, Provincia, Fondi Interprofessionali), preveda:
 - un adeguato riscontro delle password di abilitazione all'accesso al sistema informativo della Regione, possedute, per ragioni di servizio, da soggetti ben identificati e appartenenti ad aree specifiche;
 - la puntuale verifica dell'osservanza da parte di detti soggetti delle ulteriori misure di sicurezza adottate;
- Definizione del sistema di auditing interno atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli (cfr. Linee Guida per gli organismi di formazione professionale e relativi Manuali operativi, di Regione e Provincia e degli altri enti erogatori di contributi)

In relazione ai reati di Corruzione e Concussione:

- Esplicita dichiarazione nel Codice Etico:
 - che i rapporti nei confronti della PA debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione;
 - del divieto di effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
 - del divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc). in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
 - del divieto di effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
 - del divieto di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - del divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale
 - del divieto di pratiche corruttive;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e collaboratori esterni;
- Inserimento nei contratti con i fornitori e con i terzi di apposite clausole contrattuali, che definiscano esplicitamente il divieto di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) o di comportamenti che,



sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- Definizione del mansionario e della struttura organizzativa con relative responsabilità per:
 - processo di accreditamento;
 - ottenimento autorizzazioni, licenze, permessi da parte della PA;
 - erogazione dei servizi di orientamento, formativi e al lavoro; gestione del processo di rendicontazione;
 - gestione dei rapporti diretti con la PA;
- Definizione del sistema di auditing interno atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vengono individuati i seguenti principi aziendali:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività individuate a rischio devono essere gestiti in modo unitario, attraverso l'identificazione di un apposito responsabile per ogni operazione o gruppo di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli accordi di associazione con i Partner o i fornitori sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società nell'accordo il Partner o il fornitore dichiara di essere a conoscenza del contenuto e delle prescrizioni del Modello e si impegna al loro rispetto
- 3) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società; nell'accordo il collaboratore dichiara di essere a conoscenza del contenuto e delle prescrizioni del Modello e si impegna al loro rispetto;
- 4) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in denaro contante o in natura, ad eccezione delle spese ordinarie di importo modesto;
- 5) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre



particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità;

- 7) nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti informatici, l'idoneità dell'operatore, che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuata (attraverso password e firma digitale).

Con specifico riferimento alla fattispecie di reato della **corruzione tra privati**, nella negoziazione e stipula di contratti attivi, sono adottate e attuate procedure che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedono:

- l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;
- le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le procedure da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;
- l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.

Nella gestione di contratti attivi è adottata una specifica procedura nonché un sistema gestionale, che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevede:

- la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
- ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge;
- i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito.

La Società definisce nel miglior modo possibile criteri trasparenti per la determinazione di un prezzo massimo e minimo di offerta per singolo prodotto o servizio, in modo da poter individuare qualsiasi anomalia. E' previsto, inoltre, l'obbligo di segnalazione tempestiva ai superiori di operazioni di vendita superiori ad un dato importo o operazioni di incasso al di sotto di minimi standard di pagamento.

Nei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, nell'ambito dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse sono adottate e attuate procedure che prevedono:

- l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione;
- le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di tali soggetti.

Sono state, inserite, inoltre, nel Codice etico specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad.



es. rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici).

Per quanto concerne l'**area di approvvigionamento beni, lavori e servizi**, la Società è dotata di procedure di controllo molto rigorose, e viene fatto uno screening circa le qualità oggettive di ciascun fornitore.

In particolare, i criteri di valutazione per quanto concerne l'attività didattica, sono i seguenti:

- approvazione e aggiornamento a gestionale di un **archivio docenti qualificati**, contenente le schede dei docenti che intervengono nei corsi e l'eventuale valutazione media ottenuta dagli allievi sia positiva che negativa.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Sviluppo PMI alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità, alla correttezza e alla trasparenza.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro e minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Società per quanto riguarda la trasparenza ed il rigore nell'applicazione della legge e delle procedure aziendali.

I costi dei prodotti sono standard e rientrano nei budget di spesa messi a disposizione dalla Società. Vi sono, infatti, soggetti che dispongono di procure d'acquisto, e ogni soggetto procuratore ha un limite di spesa stabilito dal budget del corso e la responsabilità del singolo acquisto effettuato.

Per quanto riguarda acquisti di prodotti e/o servizi non ricorrenti o di rilevante importo, ovvero di beni non valutati in sede di budget (extra-budget), vengono richiesti e conservati negli archivi almeno 2 preventivi ricevuti da diversi fornitori non legati tra loro da rapporti di controllo, collegamento, e/o stessa direzione e coordinamento e valutati in base ai criteri qualitativi e ai seguenti parametri:

- a) qualità;
- b) affidabilità;
- c) servizio;
- d) prezzo;
- e) altri fattori rilevanti.

In particolare i docenti vengono selezionati e definiti esclusivamente sulla base di parametri di qualità, tenendo in considerazione, in diverse ipotesi anche la preferenza manifestata dall'azienda fruitrice del servizio formativo.

Le procedure adottate prevedono quindi:

- criteri e modalità di assegnazione del contratto;
- un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi;
- previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella



gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.

2.PARTE SPECIALE: REATI INFORMATICI E RELATIVI AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1 Premessa

I reati informatici e relativi al trattamento illecito dei dati richiamati dall'art. 24bis del D.Lgs. 231/01 e applicabili alle attività di Sviluppo PMI sono i seguenti:

1. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.);
2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.);
3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615quinquies c.p.);
4. Intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 619quater c.p.);
5. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 619quinquies c.p.);
6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635bis c.p.);
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635ter c.p.);
8. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635quater c.p.);
9. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (Art. 635quinquies c.p.);
10. Frode informatica che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640quinquies c.p.).

2.2 Aree/attività a rischio per l'Ente

Le attività che presentano un rischio in relazione a questo tipo di reati sono le attività relative a:

- inserimento dati per l'accreditamento in Regione;
- inserimento e conservazione dati relativi all'erogazione di servizi formativi e al lavoro finanziati (inserimento dati finanziamento, FSE, finanziamento in conformità legislazione applicabile, rating, gestione dati personali e sensibili ecc.);
- inserimento e conservazione dati relativi al processo di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione (Unione Europea, Regione Emilia Romagna, Provincia Reggio Emilia, Fondi Interprofessionali);
- gestione della produzione documenti per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi da parte della Pubblica Amministrazione (ad es. falsi documenti per la partecipazione a gare);
- utilizzo del sistema informativo per le attività di erogazione dei servizi di orientamento, formativi e al lavoro (password, programmi, software, siti internet, posta elettronica).

2.3 Protocolli e misure preventive

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi e aree e attività sensibili individuati, i protocolli di prevenzione attuati presso Sviluppo PMI sono i seguenti:



- Esplicita indicazione in Codice Etico di specifiche regole di condotta;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni;
- Nomina di un Amministratore/responsabile del sistema informativo;
- Definizione e applicazione di procedure organizzative relative all'utilizzo del sistema informativo e di comunicazione (diritti di accesso, selezione dei siti internet, scaricamento ecc.);
- Redazione, diffusione ed applicazione del DPSS (ovvero, DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA o documento equivalente) e suo costante aggiornamento.
- Applicazione e costante aggiornamento delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679
- Definizione di un sistema di auditing interno da parte dell'OdV, atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli.

3.PARTE SPECIALE: REATI CONTRO I DIRITTI DI AUTORE

3.1 Premessa

I reati relativi alla violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25octies del D.Lgs. 231/01 ed applicabili alle attività di Sviluppo PMI, sono i seguenti:

- Messa a disposizione del pubblico di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Art. 191, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 91 l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaborare; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 191-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 191-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 191-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 191-septies l. 633/1941);



- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 191octies l. 633/1941).

3.2 Aree/attività a rischio

Le aree di attività da considerarsi a rischio di verifica dei reati sopra enunciati sono, le attività relative all'utilizzo di bibliografia, del sistema informativo, della rete internet e della posta elettronica, per l'erogazione di servizi di orientamento, formativi e al lavoro finanziati (preparazione delle lezioni, testi audio video per lezioni, lezioni in aula), e per le attività amministrative, nonché relative all'utilizzo di programmi informatici senza licenza.

3.3 Protocolli e misure preventive

Sulla base della valutazione di rischio reato, dei processi e aree e attività sensibili individuati, i protocolli di prevenzione attuati presso Sviluppo PMI sono i seguenti:

- Esplicita indicazione in Codice Etico di specifiche regole di condotta;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i collaboratori esterni;
- Nomina di un Amministratore/responsabile del sistema informativo;
- Definizione e applicazione di procedure organizzative (disciplinare) relative all'utilizzo del sistema informativo e di comunicazione (diritti di accesso, selezione dei siti internet, scaricamento programmi e materiale ecc.), e sull'approvvigionamento di materiale da utilizzarsi nell'erogazione della formazione.
- Istituzione di una procedura per l'utilizzo dei materiali e dei supporti didattici tutelati dalla normativa per il diritto d'autore, che prevede l'obbligo per tutto il personale di Sviluppo PMI di attenersi alla normativa a tutela del diritto d'autore e al Codice Etico adottato da Sviluppo PMI nonché il divieto di riprodurre e/o scaricare materiali audiovisivi e software coperti dal diritto d'autore.
- Redazione, diffusione ed applicazione del DPSS (o documento equivalente) e suo aggiornamento.
- Definizione di un sistema di auditing interno da parte dell'OdV atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli.

4. PARTE SPECIALE: REATI per la violazione di norme antinfortunistiche

4.1 Premessa

La legge delega n. 123/2007 in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa", ha avviato una riforma sulla sicurezza del lavoro, attuata poi attraverso il D.Lgs. n. 81/2008. Tale provvedimento ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;



- Lesioni personali ²colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le aree funzionali aziendali che appaiono coinvolte in attività potenzialmente connesse a rischi di tal natura sono quelle che intervengono nella gestione sia dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa, sia dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati.

I **Destinatari** del presente protocollo all'interno di SVILUPPO PMI sono:

- il **Datore di Lavoro** ex art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 81/2008;
- il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** ("RSPP") della (d.lgs. 81/2008);
- il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, di cui agli artt. 47 e 50 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008);
- i **Lavoratori**, come definiti dall'art. 2 del TU Sicurezza.

4.2 Aree/attività a rischio per L'Ente e destinatari della parte speciale

Le "aree" di attività sensibili, ovvero i processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto potenzialmente applicabile il rischio di commissione del reato in oggetto sono:

- Le aree richiamate indicate all'interno del DVR
- Le attività svolte all'interno e all'esterno della struttura, sia di erogazione di servizi sia di ordinaria amministrazione
- Altra area sensibile interessata dalla prevenzione della commissione dei reati 231 suindicati è rappresentata dall'affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, in considerazione del rafforzamento degli obblighi di sicurezza in capo al committente in caso di stipula di contratti di appalto o contratto d'opera.

I fattori di rischio collegati alle aree indicate sono:

- laboratori macchine/attrezzature presenti
- altri locali di lavoro (uffici ecc)
- Impianti elettrici
- video terminali
- il pericolo di incendio

² Ai sensi dell'583 c.p.,

a) la lesione è grave se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

b) la lesione è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.



4.3 Protocolli e misure preventive

Oltre alle prescrizioni previste dal Modello Organizzativo adottato, le regole e le misure preventive attivate nell'ambito del presidio in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono:

- **documenti e prassi attestanti** il pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta in particolare delle attività che le norme antinfortunistiche, di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro hanno reso nel tempo obbligatorie, quali:
 - nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - adozione di tutte le misure necessarie per rispettare la normativa in materia.
- Il **codice etico**, quale parte speciale del presente Modello Organizzativo;
- **regole aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza** sul lavoro e, finalizzate di evitare che tali reati possano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio di SVILUPPO PMI.

Tali regole si esplicitano in:

- Presenza cartelli per sicurezza nell'ambiente di lavoro
- Presenza e diffusione del Regolamento per utilizzo in sicurezza delle attrezzature
- Prassi e procedure per l'informazione al personale docente incaricato
- Attività annuale di prove di evacuazione con gli allievi presenti
- Registrazioni di attività di Manutenzione ordinaria, preventiva e di regolare verifiche controllo attrezzature (contratti annuali con verifiche periodiche con rinnovo automatico)
- Patto formativo integrativo di regole sul corretto presidio sicurezza (DPI, evacuazione ecc)

Istruzioni per la sicurezza dei laboratori

- Lettere di incarico per docenti sul corretto presidio della sicurezza,
- Prassi operativa per la formazione dei nuovi assunti;
- Procedura per la gestione delle emergenze;
- Procedura per la valutazione dell'idoneità delle sedi esterne;
- Procedura per la gestione del laboratorio didattico e delle aule interne/esterne

Inoltre SVILUPPO PMI garantisce:

- un'adeguata programmazione e destinazione delle risorse necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- un'adeguata manutenzione delle attrezzature, le macchine e gli impianti e dell'ambiente di lavoro
- un'adeguata apposita segnaletica a norma di legge le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza
- un adeguato monitoraggio da parte dei dirigenti o preposti circa il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI
- un'adeguata attribuzione di mansioni ai lavoratori in funzione delle loro condizioni di salute e di capacità

Inoltre con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro ha previsto, all'art. 30, che il Modello idoneo ad avere



efficacia esimente della responsabilità amministrativa adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale “di gestione della sicurezza sul lavoro conforme alle Linee Guida UNI INAIL così come declinate nella Guida Operativa Lavoro Sicuro (ed. 2011), per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti quali:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

5. PARTE SPECIALE: Reato relativo all’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità Giudiziaria

5.1 Premessa

Il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (Art. 377bis c.p.) è stato introdotto con l’art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2001 ed è richiamato dall’art. 25 decies del D.Lgs. 231/01.

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4 firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e di procedura penale” all’art. 4 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’estensione della responsabilità amministrativa degli Enti anche al reato di cui all’art. 377bis c.p.

Il reato si configura mediante l’induzione a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall’ordinamento la facoltà di non rispondere.

L’induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza mediante l’azione con la quale un soggetto esplica un’influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

E’ richiesta inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:



- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

5.2 Aree/ attività a rischio per l'Ente

- Gestione dei rapporti con il personale
- Gestione dei rapporti con gli Enti istituzionali e con l'Autorità Giudiziaria;
- Gestione delle visite ispettive effettuate dalla Regione Emilia Romagna per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (Garante Privacy, INPS, ASL, Vigili del Fuoco);

5.3 Protocolli e misure preventive

I protocolli individuati al fine di prevenire questo tipo di reato sono i seguenti:

- Esplicita previsione in Codice Etico: divieto di pratiche corruttive di ogni genere; rapporti nei confronti dell'Autorità Giudiziaria debbano essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione;
- Divieto di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggette chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- Divieto di indurre in qualsiasi modo i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere;
- Divieto di elargire, offrire, o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
- Divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto diventarlo;
- Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e collaboratori esterni;
- Definizione di un sistema di auditing interno (OdV) atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli.

6. PARTE SPECIALE: REATI AMBIENTALI

6.1 Premessa

I reati ambientali introdotti dall'Art. 2 del D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, richiamati dall'art. 25undecies del D.Lgs. 231/01 ed applicabili alle attività di SVILUPPO PMI, sono quelli relativi alla gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 comma 1 a della Legge. 152/2006, essendo da escludersi tutte le altre ipotesi di reato.

6.2 Aree/attività a rischio per l'Ente

Le attività considerate a rischio reato per le violazioni ambientali sono quelle relative allo smaltimento rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti ordinari avviene secondo la raccolta differenziata. E' escluso un rischio relativo allo smaltimento di rifiuti diversi da quelli ordinari, in quanto SVILUPPO



PMI non tratta nell'ambito delle proprie attività, formative e di laboratorio, rifiuti speciali (quali oli, vernici ecc.).

6.3 Protocolli e misure preventive

Sulla base delle attività considerate a rischio, sono attuati i seguenti protocolli: prelievo interno, controllo e sistemazione dei rifiuti differenziati; sottoscrizione di contratti con fornitori di smaltimento rifiuti in caso di rifiuti speciali.

In particolare, vengono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:

- identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti in base alla normativa vigente;

Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:

- la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
- l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;
- la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;
- l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.



7.PARTE SPECIALE: Reati per utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto

7.1 Premessa

I reati per l'utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, introdotti dal D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012, richiamati dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 ed applicabili alle attività di Sviluppo PMI, sono quelli previsti dall'art. 22 comma 12bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello Straniero".

7.2 Aree/attività a rischio per Sviluppo PMI

Le attività considerate a rischio reato per tale tipo di violazione sono quelle connesse all'erogazione dei servizi formativi, e in particolare alla sottoscrizione di contratti con docenti per corsi di breve durata, alla selezione e valutazione dei fornitori, alla gestione degli appalti, in particolare per la manutenzione degli impianti.

E' altresì da considerarsi attività a rischio quella connessa alla gestione delle risorse umane.

In Sviluppo PMI il processo di selezione e di assunzione del personale segue criteri e procedure molto rigorose, per cui non si ravvisano criticità in merito alle possibilità di verifica del reato in questione.

7.3 Protocolli e misure preventive

Le misure di prevenzione adottate prevedono la sottoscrizione di contratti con i fornitori che prevedono esplicitamente il rispetto dei requisiti di legge.

- Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori in capo al CDA
- Verifiche a campione da parte dell'Organismo di vigilanza sul rispetto dei protocolli di controllo attivati

8.PARTE SPECIALE: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e autoriciclaggio

8.1 Premessa

Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

La finalità del decreto 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto: banche, intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e operatori che svolgono attività il cui esercizio è



subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l'impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o galleria d'arte, ecc.). Nei loro confronti trovano applicazione sia gli obblighi di cui al citato decreto 231/2007, nel rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, sia le specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/registrazione/conservazione delle informazioni/segnalazione delle operazioni sospette, dettate a carico degli operatori c.d. "non finanziari" dal decreto del MEF n. 143 del 3 febbraio 2006 e dal provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, cui si rinvia per approfondimenti.

Tra i reati previsti dall'art. 25-octies del d.lgs. 231/01, si ritiene possano essere astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.).

Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

E' stata inoltre introdotta nel catalogo dei reati presupposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 (Art. 3 - **Legge. 186/2014**), la nuova fattispecie **reato di autoriciclaggio ex art. 648ter. 1 c.p.**, che si configura ogni qualvolta la Società avendo commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i beni e le utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

8.2 Aree/attività a rischio per Ente

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere:

- sponsorizzazioni.
- gestione dei flussi finanziari;
- attività nei rapporti con soggetti terzi:
- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie con controparti;



- investimenti con controparti;

8.3 Protocolli e misure preventive

Gli organi direttivi di SVILUPPO PMI, i dipendenti e/o i consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le procedure sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

Sulla base delle attività considerate a rischio, Sviluppo PMI adotta i seguenti protocolli preventivi e di controllo:

- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari,
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi.
- Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.).
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
- Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-ventures* con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-ventures* con altre imprese per la realizzazione di investimenti.
- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint ventures* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).
- Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.
- Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di *market abuse*;
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Tali attività e protocolli oltre a costituire programmi efficaci ed adeguati contro il riciclaggio sono idonei ad escludere il rischio di trasferimento, di sostituzione, e di impiego in attività economiche,



finanziarie, imprenditoriali o speculative, di somme di denaro derivanti da attività illecite, quali ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione o l'appropriazione di beni sociali, in modo tale da ostacolare in modo concreto l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

9. PARTE SPECIALE: REATI PER RAZZISMO E XENOFOBIA

9.1 Premessa

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, infatti, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies titolato **"Razzismo e xenofobia"**, che qui si riporta:

"Art. 25-terdecies – (Razzismo e xenofobia) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

- Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla **negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra**, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12.07.1999 n.232.

9.2 Aree/attività a rischio per l'Ente

Le attività potenzialmente considerate a rischio quelle relative alla

- gestione del personale interno,
- quelle relative all'area assunzioni e selezione del personale
- quelle relative all'area dei servizi al lavoro, apprendistati e tirocini

9.3 Protocolli e misure preventive

Con riferimento all'assunzione del personale, SVILUPPO PMI è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. allo scopo di impedire che soggetti dediti in qualsiasi forma di xenofobia o di razzismo tentino di rivestire nell'azienda ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale; ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati.

Sviluppo PMI nel rispetto del principio comportamentale anzidetto, ha stabilito ex ante i criteri e i principi da rispettare nella scelta del personale da assumere e al rispetto delle disposizioni di cui al relativo protocollo (n.06 01 da ultimo aggiornato nel novembre 2016 e accessibile in rete a tutti) sono tenuti tutti i destinatari del Modello.



Con riferimento alle modalità di comportamento verso personale interno ed esterno e nello specifico verso risorse che si rivolgono ai servizi per il lavoro, Sviluppo PMI attraverso la diffusione/condivisione del Codice Etico garantisce la corretta gestione in tale ambito.

10. PARTE SPECIALE: REATI FISCALI E TRIBUTARI

10.1 Premessa

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19.12.2019 n. 157 ha puntato ad un irrigidimento complessivo di tutto il sistema repressivo dei vari fenomeni di evasione, incidendo sensibilmente sul D.L.vo 74/2000, modificando sanzioni e soglie di punibilità per quasi tutte le fattispecie di reato fiscale. Il D.L.vo 14.7.2020 n. 75 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371", relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della UE ha avuto riflessi sul diritto penale - c.d. direttiva PIF. Le modifiche introdotte dalla riforma hanno interessato direttamente anche i modelli organizzativi in relazione alla 231/2001 apportando modifiche agli art. 24, 25, e introduzione dei commi 25 *quinquiesdecies* dell'art. 25 *sexiesdecies*. Alla contestazione dei reati fiscali e tributari all'imprenditore o all'amministratore della società, potrà affiancarsi quella dell'illecito amministrativo a carico della società stessa, cui potranno essere applicate, anche in via cautelare, le ingenti sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive previste dal D.Lgs 231/2001.

Commentato [MOU1]: VERIFICARE LA SINTASSI



Di seguito vengono individuate le fattispecie rilevanti dei reati societari (art. 25 ter D.L.vo 231/2001) e dei reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lvo 231/2001) dopo il richiamo all'articolo di riferimento:

Art. 25-ter. Reati societari (1)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (4)

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (7)

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (5)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; (8)

c) (.....) (6)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;



q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggriotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (3)

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Lettera così modificata dal L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

(4) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(6) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Si evidenziano le più rilevanti fattispecie tributarie:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)



Tale condotta si perfeziona nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ove la condotta abbia procurato danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è raddoppiata se il reato è commesso in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, da parte degli amministratori. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale fattispecie si concretizza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, qualora gli amministratori ripartiscano utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue l'illecito.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La condotta descritta nella disposizione in menzione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Configura una modalità di estinzione dell'illecito il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie incriminatrice punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico non comunica agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, violando l'art. 2391 c.c., primo comma, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società ovvero, se si tratta di Amministratore Delegato, non si astiene altresì dall'operazione stessa investendone l'organo gestorio, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale condotta può consumarsi nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della società nel caso di trasformazione.



Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentare, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 25 quinquiesdecies:

Reati tributari (1) in relazione a quanto disciplinato dalla D.Lvo 74/2000

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. (2)

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. (3)



3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (4)

(1) Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(2) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Le sanzioni previste possono essere di natura pecuniaria, interdittiva, oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza.

Si precisa inoltre che, gli stessi comportamenti puniti dalle sanzioni 231/2001 danno luogo all'applicazione in capo all'ente anche di sanzioni tributarie.

Si specifica che, per quanto riguarda il rischio di commissione dei reati fiscali e tributari, alla data di approvazione del presente Modello, è stata effettuata una preliminare analisi di applicabilità dei suddetti reati e di conseguenza richiamati i più plausibili presidi di controllo già presenti all'interno del Modello stesso.

10.2 Aree/Attività a rischio per l'Ente.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività di rischio nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi fattispecie di reato richiamate dall'art 25 ter come di seguito dettagliate:

- predisposizione di bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- fatturazione e contabilità (tenuta libri contabili);
- gestione dei rapporti con i soci, e gli Organi sociali e le società di revisione
- gestione dei rapporti con clienti/fornitori;
- operazione sul capitale e destinazione dell'utile,
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee/CdA

10.3 Protocolli e Misure preventive

Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - e dei Collaboratori Esterni - limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti considerati individualmente o collettivamente e tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/01 e/o art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/01);

- non violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre



comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno previsto dalla legge;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione della realtà contabile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del revisore contabile;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo delle prestazioni erogate, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato.
- rappresentare a soci, sindaci, membri dell'OdV, revisori legali e amministratori richiedenti i principi seguiti nella redazione del bilancio, fornendo motivazioni circa la provenienza di attività e passività, nonché di eventuali compensi.

Principi di attuazione dei processi decisionali di cui sono elencati gli standard di controllo individuati per le singole aree e attività a rischio rilevate:

Sulla base delle attività considerate a rischio, Sviluppo PMI adotta i seguenti protocolli preventivi e di controllo:

- redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;



- monitoraggio delle operazioni finanziarie mediante l'adozione e l'utilizzo di strumenti telematici con disposizione o avvallo del Presidente;
- predisposizione della documentazione relativa agli adempimenti fiscali;
- la definizione e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio, di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate/aggiornate dalle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- lo svolgimento di una o più riunioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, che abbiano per oggetto la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- l'obbligo di modifica ai dati contabili solo da parte della Funzione che li ha generati. Deve essere, inoltre, data adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali;
- lo svolgimento, nella redazione del bilancio e dei documenti connessi, di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio) alle Funzioni/Strutture coinvolte nella definizione delle poste valutative del bilancio;
- l'utilizzo di un sistema (anche informatico) per la trasmissione di dati e informazioni alla funzione/struttura responsabile con procedure specifiche per la gestione degli accessi, con procedure, che consentano la tracciabilità dei singoli passaggi, l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema e la rilevazione degli accessi non autorizzati;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione e approvazione dell'ipotesi di progetto di bilancio del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso, successiva all'approvazione dell'Assemblea, e alla relativa archiviazione.

Ai fini della mitigazione del rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25- quinquiesdecies del Decreto (reati tributari) si intendono inoltre richiamati i principi di controllo relativi alle aree a rischio sopraindicate nelle specifiche sezioni:

In particolare, lo svolgimento dell'attività prevede altresì:

- esistenza di controlli e le modalità di registrazione delle fatture ricevute/emesse;
- esistenza di regole formalizzate nei contratti per la gestione della fatturazione;
- utilizzo di adeguati sistemi informativi aziendali gestionali, per la gestione delle attività relative alla fatturazione attiva e passiva e ai relativi incassi e pagamenti, che garantiscano la registrazione di tutte le fasi del processo e che comportano la generazione di un costo/ricavo e che non consentono di emettere/registrare la fattura attiva/passiva e di perfezionare il relativo incasso/pagamento senza adeguato supporto documentale;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Eventuali eccezioni all'utilizzo di denaro contante o di altro strumento finanziario al portatore sono ammesse per importi modesti e sono disciplinate con specifica procedura (es. procedura piccola cassa);



- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili, non presenti in anagrafica e dei quali non sia tracciare il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente) o qualora non sia assicurata, dopo l'esecuzione di controlli in sede di apertura/modifica di anagrafica fornitori/clienti a sistema, la piena corrispondenza tra il nome del fornitore/cliente e l'intestazione del conto su cui far pervenire/da cui accettare il pagamento;
- i pagamenti siano effettuati: (a) previa autorizzazione scritta del Gestore del Contratto che attesterà l'avvenuta prestazione e/o il verificarsi delle condizioni previste nel Contratto in ordine al pagamento del corrispettivo, (b) solo a fronte di fatture o richieste di pagamento scritte della controparte e secondo quanto stabilito nel Contratto.
- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte del socio;
- l'obbligo di trasmissione alla società di revisione e al collegio sindacale - con congruo anticipo - di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione sui quali essi debbano esprimere un parere ai sensi di legge;
- la garanzia di completezza, inerenza e correttezza delle informazioni e dei documenti forniti alla società di revisione, al collegio sindacale o al socio e la messa a disposizione agli stessi di informazioni e/o documenti richiesti e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento;
- l'attribuzione di ruoli e responsabilità circa la raccolta di tutte le richieste pervenute in maniera formalizzata e di tutte le informazioni / dati / documenti consegnati o resi disponibili alla società di revisione, al collegio sindacale e ai soci in conseguenza di tali richieste;
- la regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza della società di revisione nel periodo del mandato;
- che sia comunicato all'OdV qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla Società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.